



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

Protocollo come da segnatura

Decreto n. 2135

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 21.12.1999 n. 508, di riforma delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale di Arte Drammatica, degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, dei Conservatori di Musica e degli Istituti Musicali Pareggiati;

VISTO il D.P.R., n. 132, del 28 febbraio 2003 recante i criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni suddette;

VISTO il D.D. n. 49 del 19/03/2004 che approva lo Statuto dell'Accademia;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità – D.D.G. 2930 del 25-11-2015;

VISTO lo Statuto dei lavoratori L. 300/1970, in particolare l'art. 4;

RICHIAMATA la vigente normativa in materia di riservatezza ed in particolare:

- le Linee guida del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati personali 3/2019;
- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 n. 679 e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 101/2018 in materia di protezione dati personali;
- il Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014;

VISTO l'Accordo in materia di videosorveglianza nei luoghi di lavoro dell'Accademia prot. 2475/A39 del 29/03/2022;

CONSIDERATO che le azioni in programma consistono nell'implementazione di un sistema già esistente ma che necessita di ammodernamento e integrazione;

VISTO pertanto l'Accordo sindacale prot. 29375 del 24/09/2025, come aggiornato e implementato rispetto al precedente, siglato dal Prof. Sergio Brancato, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, le OO.SS.: Sig.ra Luisa Teruzzi FLC C.G.I.L., Sig. Franco Savignano C.I.S.L., Sig.ra Sabina Aversa GILDA UNAMS; la RSU composta da Sig.ra Sara Capponi, Prof. Leonardo Santoli e Sig. Domenico Crudo;

VISTA la documentazione tecnica allegata all'Accordo (planimetrie sede centrale e Guasto e capitolato/telecamere da installarsi nelle due sedi, come oggetto di implementazione);

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza degli ambienti e delle persone, nei tempi tecnici necessari alla predisposizione della documentazione amministrativa funzionale alla procedura di installazione degli apparecchi e di comunicazione, oltre che dei processi operativi e giuridico-amministrativi connessi alla fornitura dei servizi ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 91 del C.d.A. del 11/09/2025 che approva il Regolamento di videosorveglianza e uso delle immagini dell'Accademia di Belle Arti di Bologna;

ADOPTA

il Regolamento per la videosorveglianza e l'uso delle immagini - Sede centrale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna e Sede della Biblioteca del Guasto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

Il presente Regolamento sarà oggetto di pubblicazione sul portale istituzionale dell'Accademia di Belle Arti di Bologna alla sezione Amministrazione trasparente.

Data della firma digitale

Il Presidente
(Prof. Sergio Brancato)



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

REGOLAMENTO PER LA VIDEOSORVEGLIANZA E L'USO DELLE IMMAGINI SEDE CENTRALE DELL'ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BOLOGNA E SEDE DELLA BIBLIOTECA DEL GUASTO

Art. 1 - Principi

1. La raccolta, la rilevazione, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini attraverso i sistemi di videosorveglianza configurano un trattamento di dati personali che vengono trattati secondo le finalità di cui all'articolo successivo.
2. La dislocazione delle videocamere, la modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi:
 - rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità e alle abitudini personali;
 - principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all'esercizio di pubblici poteri e di interesse pubblico di cui l'Accademia di Belle Arti di Bologna è investita secondo le finalità di cui all'articolo successivo;
 - principio di necessità: i sistemi sono conformati in modo tale da non utilizzare dati personali quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi;
 - principio di proporzionalità: le caratteristiche dei sistemi (in particolare la dislocazione delle videocamere e le modalità di ripresa) sono definite in modo da comportare un trattamento dei soli dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.

Art. 2 - Finalità

1. Il trattamento di dati personali attraverso sistemi di videosorveglianza da parte dell'Accademia avviene esclusivamente nell'ambito dello svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini da parte dell'Accademia risponde alle seguenti finalità, nel rispetto del principio di determinatezza:
 - a) sicurezza e incolumità del personale accademico, degli studenti e dei frequentatori a vario titolo degli spazi didattici;
 - b) prevenzione e tutela nei confronti di reati contro il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Accademia di belle Arti di Bologna;
 - c) controllo degli accessi in orari non didattici;
 - d) sicurezza del personale, degli studenti e dei visitatori.
3. Si provvede alla raccolta di dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, rilevando e/o registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate è utilizzata su richiesta dalle forze dell'ordine.

Art. 3 - Soggetti

1. Il Titolare cura i rapporti con il Garante per il tramite del RPD.
2. Il Titolare del trattamento è l'Accademia di Belle Arti di Bologna, via delle belle arti n.54, 40126 – Bologna, rappresentata dal Presidente, in qualità di Legale Rappresentante.
3. Il Responsabile della Protezione dei dati personali (in seguito RPD) è un soggetto designato in funzione delle qualità professionali, in particolare delle conoscenze specialistiche della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 del GDPR.
4. Il Responsabile esterno del Trattamento dei dati personali in materia di videosorveglianza (in seguito Responsabile) è qualunque soggetto esterno che esegue, in base ad uno specifico contratto/convenzione o altro atto giuridico, trattamenti di dati personali per conto dell'Accademia, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28-del GDPR. Il Responsabile deve presentare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento garantisca la tutela dei diritti dell'interessato.
5. Il Coordinatore dell'Area Infrastrutture e Sicurezza (di seguito Designato), con specifico atto, è individuato come soggetto Designato alla gestione del trattamento dei dati personali in materia di videosorveglianza ed ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e alle istruzioni impartite dal Titolare. In particolare:
 - a) vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

- b) provvede all'estrazione e alla duplicazione delle immagini solo in caso di necessità o per assistere la competente Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria;
 - c) ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti;
 - d) impartisce istruzioni sul trattamento dei dati alle Persone Autorizzate e vigila, anche con verifiche periodiche, sull'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari;
6. La Persona Autorizzata al trattamento dei dati personali (in seguito Persona Autorizzata) è nominata, ai sensi degli articoli 29 GDPR e 2-quaterdecies comma 2 del Codice Privacy, con specifico atto in cui sono descritte le istruzioni sul trattamento dei dati impartite dal Designato. Inoltre, la Persona autorizzata collabora per la corretta gestione delle richieste di accesso alle immagini da parte degli interessati e segnala tempestivamente al Designato eventuali anomalie del sistema di videosorveglianza.
- Le Persone Autorizzate al trattamento dei dati personali si articolano su due livelli di autorizzazione:
- a) Gli autorizzati di 1° livello visionano esclusivamente le immagini registrate;
 - b) Gli autorizzati di 2° livello hanno accesso, su richiesta del Titolare previa verifica di sussistenza dei requisiti normativi vigenti pro tempore, alle immagini registrate e di estrazione delle stesse.

Art. 4 - Raccolta e trattamento dei dati

1. Le caratteristiche tecniche delle videocamere e del sistema di sorveglianza vengono descritte nella relazione tecnica allegata all'Accordo sindacale stipulato con le rappresentanze o all'istanza di autorizzazione presentata all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Bologna, assieme alle modalità di rilevazione, accesso e conservazione delle registrazioni. Il documento è conservato a cura del Titolare che provvede al suo aggiornamento. Per esigenze particolari, il Titolare può proporre, sentito il Responsabile della protezione dati, disposizioni in deroga rispetto a quelle descritte nel documento. In ragione di sopraggiunte novità tecnologiche e/o esigenze rispondenti alle finalità di cui al precedente art. 2, o per proposte approvate di cui al precedente capoverso, il Titolare del trattamento dei dati provvederà a modificare o integrare il documento nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, previa informazione alle OO.SS. e alle RSU.
2. Le videocamere installate consentono unicamente riprese video.
3. I trattamenti di dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dall'art.32 del GDPR e dall'autorità Garante nel Provvedimento generale, secondo i principi richiamati all'art. 2 del presente regolamento.
4. Il Titolare del trattamento dati ha provveduto alla redazione di idonea valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali (*DPIA – Data Protection Impact Assessment*) ex art. 35 GDPR, che è stata poi validata dal DPO pro tempore ed il cui esito positivo è alla base della liceità del trattamento come previsto dal Provvedimento GDPR N. 467 del 11/10/2018 ed in particolare dal suo Allegato 1.

Art. 5 - Conservazione

1. Le immagini sono conservate su appositi server o supporti analoghi custoditi nel rispetto delle misure di sicurezza richieste dalla vigente normativa e atte a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, secondo quanto previsto all'art. 32 del GDPR.
2. Le immagini rilevate dai sistemi di videosorveglianza sono conservate esclusivamente per il tempo necessario a raggiungere le finalità perseguite e in ogni caso non oltre il tempo massimo di 7 giorni dalla rilevazione qualora particolari esigenze organizzative o di sicurezza lo rendessero necessario, dopodiché devono essere automaticamente cancellate.

Art. 6 - Misure di sicurezza e accesso

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti, ai sensi dell'art. 32 del GDPR e dell'art. 3.3 del Provvedimento generale del Garante (8 aprile 2010) con idonee e preventive misure di sicurezza, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini e alla loro conservazione entro i tempi individuati.
2. Il sistema di videosorveglianza è soggetto a backup in house e solo il Titolare ha le credenziali di accesso. Questi, in persona del Presidente pro tempore, può lasciarle in custodia al Direttore, nella sua qualità di Responsabile della



ACCADEMIA DI BELLE ARTI BOLOGNA

prevenzione della corruzione e della trasparenza, e al Direttore amministrativo, come autorizzati al trattamento di tali dati dallo stesso Titolare.

3. L'accesso alle immagini registrate avviene anche su richiesta dell'autorità giudiziaria.
4. La visione delle immagini deve avvenire in ambienti riservati, mediante credenziali tracciabili. Ogni accesso deve essere registrato, indicando data, ora, motivo della consultazione e soggetto autorizzato.
5. È vietata la riproduzione, copia, trasmissione o diffusione delle immagini videoregistrate.

Art. 7 - Informazione agli utenti

1. Gli utenti devono essere preventivamente informati, tramite apposita cartellonistica validata dal DPO pro tempore, che stanno per accedere ad una zona sottoposta a videosorveglianza. A tale scopo l'Accademia di Belle Arti:
 - a) informa gli interessati in ordine alla presenza nei siti accademici di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione, in prossimità delle videocamere e degli accessi alle aree videosorvegliate, del modello di informativa indicante, ai sensi dell'art.13 del GDPR:
 - il Titolare del trattamento;
 - il Responsabile della protezione dati;
 - le finalità perseguite;
 - le basi giuridiche del trattamento;
 - il contatto del Responsabile Protezione Dati (DPO);
 - b) mette a disposizione degli interessati tramite apposito canale il testo completo dell'informativa contenente tutti gli elementi previsti all'art.13 GDPR (All. n. 2).

Art. 8 – Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari sopra citate, nonché a eventuali aggiornamenti e provvedimenti interpretativi emanati dalle autorità competenti.
2. Il presente regolamento è inserito nell'Amministrazione trasparente dell'Accademia di Belle Arti di Bologna.

Art. 9 – Informativa ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di utilizzo di impianti di videosorveglianza

1. L'informativa completa sul trattamento dei dati personali mediante impianti di videosorveglianza è scaricabile dal seguente indirizzo internet: <https://www.privacylab.it/informativa.php?22714473879>